

Foglio Informativo

relativo al contratto di Fideiussione

Informazioni sulla Banca

Zurich Italy Bank S.p.A. (di seguito "Zurich Bank" o "Banca") - Sede Sociale e Direzione Generale: Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano; capitale sociale Euro 49.000.000,00; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 12025760963;

indirizzo PEC: zurich.italy@pec.zurich.it.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998. Iscrizione all'Albo delle Banche numero 8098.

SPAZIO DEDICATO AL CONSULENTE FINANZIARIO PER L'OFFERTA FUORI SEDE

Nome: _____ Cognome: _____
Telefono: _____ E-mail: _____
Matricola: _____ N° di iscrizione all'Albo: _____
Indirizzo: _____

Che cos'è la fideiussione

Il servizio reso dalla Banca nell'ambito dei crediti di firma è quello delle c.d. fideiussioni passive, vale a dire la fideiussione tramite la quale la Banca assume l'impegno a pagare un determinato importo (se del caso, entro una determinata data indicata nella garanzia) a favore di un terzo (beneficiario) nell'interesse di un proprio cliente (debitore principale), qualora quest'ultimo non faccia fronte puntualmente alla propria obbligazione.

La Banca, in sede di escussione, provvede a pagare il beneficiario, senza compiere indagini o chiedere dimostrazioni sulla fondatezza di tali richieste, restando esonerata dall'entrare nel merito di qualsiasi questione che insorgesse tra il debitore principale ed il beneficiario.

Il rilascio di una fideiussione richiede la presenza ed il mantenimento di un conto corrente intestato al richiedente, sul quale verranno appoggiati i movimenti contabili.

A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti in capo al Cliente in dipendenza del contratto di credito di firma viene costituito, a favore della Banca, pegno di primo grado su prodotti finanziari/contratti di assicurazione sulla vita/danaro in forza di specifico separato atto.

Principali rischi

Il principale rischio per il cliente è rappresentato dal fatto di dover restituire alla Banca quanto da questa corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Principali condizioni economiche

Importo	Min Euro 50.000 Richieste di credito di fideiussione di importo fino a € 100.000 verranno valutate solo a condizione che il patrimonio complessivo presso Zurich Bank (del richiedente e/o del garante) sia pari ad almeno il doppio dell'importo richiesto.
Commissione per anno o frazione di anno calcolata sull'importo della fideiussione	2,00% Minimo euro 100,00 (per anno o frazione di anno) Le commissioni vengono percepite in via anticipata alla data di emissione e, successivamente, ad ogni scadenza, sino a quando la fideiussione può essere considerata estinta a tutti gli effetti.
Spese di emissione	Euro 200,00
Commissione di estinzione anticipata	esente
Commissioni per modifica/sostituzione (cd. appendici)	Euro 200,00
Recupero spese postali/DHL	Euro 50,00

Commissioni di avviso senza impegno di garanzie nazionali/internazionali	Euro 150,00
Spese notarili (eventuali), o altre spese reclamate dalla Banca del beneficiario (per esempio conferme SWIFT)	Recupero costi vivi
Spese escussione	Euro 200,00
Spese invio comunicazioni a vario titolo (es. Documento di Sintesi)	si applicano gli stessi costi del conto di appoggio, verificabili consultando la relativa documentazione nella sezione trasparenza del sito

Recesso

Non pertinente.

Tempi massimi di Chiusura del rapporto contrattuale

n° 5 giorni (previa restituzione dell'originale e ricezione da parte della Banca di Avviso di Ricevimento A/R, della raccomandata riscontrata al beneficiario, con eventuale decorso dei termini indicati).

Reclami

Il Cliente può presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria all'indirizzo Zurich Italy Bank S.p.A., Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano, posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.reclami@pec.zurichbank.it e tramite email all'indirizzo ufficio.reclami@info.zurichbank.it. La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal contratto e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere: (i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it; (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il Cliente ha comunque il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria laddove la conciliazione non dovesse concludersi con il raggiungimento di un accordo.

Legenda

Beneficiario	Nel caso dei Crediti di Firma - Fideiussioni passive, il beneficiario è il soggetto terzo a favore del quale la Banca si assume l'impegno a pagare un determinato importo, se del caso, entro una determinata data indicata nella garanzia.
Cooperative di garanzia / Consorzi Fidi	di norma definiti "Confidi" (sigla identificante i "consorzi di garanzia collettiva fidi") che racchiude tutti quegli organismi territoriali senza fine di lucro a carattere associativo, che svolgono - tra l'altro - attività di tipo mutualistico attraverso la prestazione di garanzia alle imprese associate con l'obiettivo di facilitarne l'accesso al credito a condizioni più vantaggiose
Debitore principale	Nel caso dei Crediti di Firma - Fideiussioni passive, il debitore principale è il cliente della Banca, ovvero il nominativo indicato dallo stesso, per il quale la Banca si assume l'impegno a pagare un determinato importo, se del caso, entro una determinata data indicata nella garanzia.
Escussione	L'escussione è l'atto giuridico con il quale il beneficiario attiva la garanzia rilasciata (cioè richiede che il fideiussore paghi quanto dovuto dal debitore che non ha pagato). Con la clausola "a prima richiesta", la Banca è tenuta all'immediato versamento delle somme non pagate dal debitore principale al beneficiario. E' in pratica garantita l'escussione della fideiussione, cioè il pagamento, senza che possa subentrare una opposizione da parte dei soggetti obbligati (Banca e debitore principale). Naturalmente ciò non esclude che il debitore principale possa, in seguito, provare che il pagamento non era dovuto ed eventualmente rientrare delle somme irregolarmente escusse
Garanzia a prima richiesta	la Banca, in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna ed entro breve termine, con rinuncia ad opporre qualsiasi tipo di opposizione
SWIFT	Acronimo di Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.
Tipologie principali di Garanzia	• Advance Payment Bond: Garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione di un pagamento anticipato. • Bid Bond / Tender Bond: Garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di sottoscrizione del contratto da parte dell'ordinante (della garanzia), quando questi risulti aggiudicatario di una gara d'appalto. Generalmente 5-10% del tender. • Controgaranzia / Garanzia diretta: Garantisce l'emissione di una garanzia separata o l'assunzione di un altro impegno da parte del beneficiario della controgaranzia. Implica l'intervento di una banca terza con sede nel Paese di domicilio del beneficiario. • Custom Guarantee: Garanzia a favore di uffici doganali per garantire pagamenti di dazi doganali. • Delivery Bond (of goods): Rilasciata nell'interesse dell'esportatore ed a favore dell'acquirente (importatore) a garanzia degli adempimenti contrattuali di consegna. Generalmente rappresenta il 5-10% dell'offerta. • Garanzia per concorsi a premi: garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo economico per garantire il

	pagamento dei premi a favore dei vincitori dei concorsi. • Mancanza di polizza di carico (Bill of Lading): Rilasciata nell'interesse dell'importatore ed a favore dell'armatore, a garanzia della consegna della merce (in porto): (i) urgenza di ritirare la merce, (ii) l'armatore esige una "bank guarantee" come "security". • Payment Guarantee: Garantisce l'obbligazione dell'ordinante (della garanzia) di pagare per merci o servizi ricevuti, in caso di non pagamento con altri mezzi. • Performance Bond: Garanzia per l'adempimento di obbligazioni contrattuali (diverse dalle obbligazioni di pagamento), inclusa la possibilità di coprire le perdite derivanti dall'eventuale inadempimento. Generalmente rappresenta il 5-10% dell'offerta. • Standby Letter of Credit (SBLC): La lettera di credito "stand by" rappresenta una promessa di pagamento unilaterale per la corretta esecuzione di un contratto commerciale sottostante. La forma utilizzata è quella di un credito documentario la cui escussione sia subordinata ad una presentazione di documenti estremamente semplificata o limitata alla richiesta di pagamento da parte del beneficiario. • Tax Guarantee: Garanzia emessa a favore delle agenzie delle entrate per garantire il rimborso anticipato dell'IVA a credito. • Warranty: Garanzia per l'adempimento sia della consegna che della buona esecuzione. La garanzia è usualmente concessa all'importatore (acquirente) per un periodo, generalmente di un anno dalla consegna o dal completamento lavori. Generalmente rappresenta il 5-10% dell'offerta.
--	--